

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 agosto 2016

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di agosto dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Luca BIANCHI
Raimondo DONZEL
Ego PERRON
Emily RINI
Renzo TESTOLIN
Laurent VIERIN

Si fa menzione che gli Assessori Mauro BACCEGA e Aurelio MARGUERETTAZ sono assenti giustificati alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1137** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI ULTERIORI CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5, 6, 8, 9, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17 (NUOVA DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE), ESSENTATI DALLA PROCEDURA DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 E 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 concernente “Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.” e, in particolare, l’articolo 31 (Rinvio), comma 1, lettera c), che prevede come sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, a stabilire le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti in esenzione di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12;

visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione, (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

visto, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1 del suddetto regolamento secondo cui prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuto, oggetto d’esenzione dall’obbligo di notifica, è necessario trasmettere alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica SANI, una sintesi del regime in formato standardizzato, unitamente alla base giuridica completa del medesimo;

considerato quanto concordato dall’ufficio aiuti di Stato dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali con il referente della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, ai fini della comunicazione in esenzione dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 17/2016 e relativa registrazione da parte della Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione, requisito necessario per poter dare applicazione ai regimi medesimi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018 del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare, in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, le ulteriori condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall'art. 11, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 concernente “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Ulteriori condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014.

Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria (art. 5 della l.r. 17/2016)

Gli investimenti connessi alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili rispettano le seguenti condizioni:

- Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.
- Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.
- Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, fissate a livello nazionale.
- Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata a livello nazionale.
- Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.

In materia di irrigazione sono ammissibili i costi per gli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- i) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere stato

precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;

ii) l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 %.

Non sono tuttavia ammissibili gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Le condizioni di cui ai punti i) e ii), non si applicano a un investimento in un impianto esistente che incide solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incide su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

Dal 1° gennaio 2017, in materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo se è assicurato, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione.

Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Taluni prodotti possono essere esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 6 della l.r. 17/2016)

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (art. 8 della l.r. 17/2016)

L'effetto di incentivazione è presunto se:

- i) è previsto il diritto di beneficiare degli aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione concedente;
- ii) il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i relativi costi ammissibili.

Aiuti al settore zootecnico (art. 9, commi 1, 2 e 3 della l.r. 17/2016)

Gli aiuti per la costituzione di libri genealogici di cui al comma 1, lettera a) non sono cumulabili con aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al comma 1, lettera c):

- a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
- b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
- c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

Gli aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche di cui al comma 1, lettera e) finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) spese di iscrizione;
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- e) premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione, in tal caso la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

Gli aiuti per i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e altre malattie, nonché per i dei danni causati dalle medesime di cui al comma 1, lettera f) sono erogati unicamente:

- a) in relazione alle epizootie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali
- b) nell'ambito di:
 - i) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizootia o dell'organismo nocivo in questione; o
 - ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente;

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

Gli aiuti sono concessi solo per le epizootie indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli aiuti per l'indennizzo delle perdite sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizootia. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) controlli sanitari;
- b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
- c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
- d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine e sostanze per il trattamento degli animali;
- e) abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) test e altre indagini in caso di epizootie, compresi i test TSE e BSE;
- b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine e sostanze per il trattamento degli animali;
- c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati, nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

- a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale distrutti:

- i) a seguito dell'epizootia;
- ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di emergenza imposta dall'autorità competente;

Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali e dei prodotti immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizootie.

- b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento imposti nell'ambito di un programma o di una misura di emergenza imposta dall'autorità competente. Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizootie che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto i focolai.

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9 dell'art. 26 del reg. 702/1014, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Qualora gli aiuti siano concedibili unicamente in natura senza comportare pagamenti diretti ai beneficiari, gli aiuti sono versati agli operatori, enti e organismi associativi cui fanno capo le attività e iniziative oggetto di agevolazione.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria (art. 10 della l.r. 17/2016)

Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo (art. 11 della l.r. 17/2016)

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo (art. 12 della l.r. 17/2016)

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Disposizioni comuni

IVA:

Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Cumulo:

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti "de minimis" unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nei rispettivi articoli di legge.

Gli aiuti possono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nei rispettivi articoli di legge.

Gli aiuti per gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare i danni materiali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f).

Divieti:

Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

Contenuto della domanda d'aiuto:

Nella domanda di aiuto devono essere precisati i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

Una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.) e la base giuridica dei medesimi (il testo della legge regionale 17/2016 e la presente deliberazione) sono trasmesse alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014.

I suddetti aiuti entrano in vigore dopo la data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta definitiva inviata dalla Commissione europea.

Pubblicazione

La legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, la presente deliberazione e le sopraccitate informazioni sintetiche sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.